

## **Regnini, bene la legge sull'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dei prodotti**

### **alimentari**

15 giugno 2012

"L'approvazione della legge "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari" da parte della Commissione Agricoltura della Camera rappresenta una importante conquista per il mondo della produzione ma anche per la filiera di trasformazione del nostro paese. Territori come quello della provincia di Rieti non potranno che trarne indiscutibili vantaggi".

Questo il commento del presidente della Camera di Commercio di Rieti, Vincenzo Regnini, in merito all'approvazione definitiva della legge che obbliga ad indicare la provenienza degli alimenti in etichetta.

"Il fatto che questa legge sia stata approvata all'unanimità rappresenta tra l'altro un ulteriore motivo di soddisfazione in quanto registriamo che sui temi che puntano alla trasparenza ed alla salute si riesce ad ottenere un consenso bipartisan e questo la dice lunga su un lungo percorso che ha creato sensibilizzazione verso la tematica, che ormai fa parte del Dna dei cittadini. Un percorso che vede da sempre in prima linea la Camera di Commercio di Rieti, che ha tra le sue funzioni quella della trasparenza del mercato".

La legge prevede che, al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, è obbligatorio riportare nell'etichettatura di tali prodotti l'indicazione del luogo di origine o di provenienza e dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale. Per i prodotti non trasformati, il luogo d'origine riguarda il paese di produzione. Per quelli trasformati dovranno essere indicati il luogo dove è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata.

La legge sottolinea anche che le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle stesse materie prime sono necessarie al fine di non indurre in errore il consumatore medio e l'omissione delle stesse costituisce pratica commerciale ingannevole. In questo modo si assicura lo stop alle pratiche commerciali sleali nella presentazione degli alimenti per quanto riguarda la reale origine geografica degli ingredienti utilizzati. Il testo prevede che l'origine degli alimenti dovrà essere prevista obbligatoriamente in etichetta e non potrà essere omessa anche nella comunicazione commerciale, per non indurre in errore il consumatore.

Entro sessanta giorni dall'approvazione della legge dovranno essere emanati decreti interministeriali da parte del Ministero dello Sviluppo economico e di quello delle Politiche Agricole.

Chi immette in commercio prodotti privi dell'indicazione d'origine rischia una sanzione fino a 9.500 euro.

Registrati a [www.rietieconomica.it](http://www.rietieconomica.it). E' gratuito!